SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 277**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 novembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero del tesoro

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 25 novembre 1987, n. **478**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, recante norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato, nonché interventi per il settore distributivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, recante norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato, nonché interventi per il settore distributivo, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 sono soppressi.

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 maggio 1987, n. 206, e 27 luglio 1987, n. 302, nonché degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 225 del 26 settembre 1987.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 15 dicembre 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 466):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA), dal Ministro dei lavori pubblici (DE ROSE) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 26 settembre 1987.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 2 ottobre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 ottobre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 ottobre 1987.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 22 ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 23 ottobre 1987.

Camera dei deputati (atto n. 1795):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 ottobre 1987, con pareri delle commissioni V, VI e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 novembre 1987.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente), in sede referente, il 16 novembre 1987, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalle commissioni riunite II e VIII, in sede referente, il 18 novembre 1987.

Esaminato in aula il 19 novembre 1987 e approvato il 25 novembre 1987.

87G0691

LEGGE 25 novembre 1987, n. **479**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394, recante norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394, recante norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3:

al comma 1, il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«Quando mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti delle corti di assise e delle corti di assise di appello, la sostituzione può essere disposta con decreto motivato del presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale presso la corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituiti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, e dell'articolo 10-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, inserito dall'articolo 4, si applicano alle nomine relative ai procedimenti non ancora conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche quando la nomina sia stata disposta con decreto del presidente della corte d'appello».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 maggio 1987, n. 208, e 27 luglio 1987, n. 304.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 settembre 1987, n. 394, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 225 del 26 settembre 1987.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 17 dicembre 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 467):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 26 settembre 1987.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 ottobre 1987, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 ottobre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 6 ottobre 1987.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 21, 22 ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 22 ottobre 1987.

Camera dei deputati (atto n. 1796):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 novembre 1987, con parere della commissione I.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 novembre 1987.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, l'11 novembre 1987.

Esaminato in aula il 17, 18, 19 novembre 1987 e approvato il 25 novembre 1987.

87G0692

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1987.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Arborea».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Arborea», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura della Sardegna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Arborea» formulata dal comitato stesso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1986;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Arborea» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1987.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1987, con la denominazione di origine controllata «Arborea» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare

medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Arborea».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini «Arborea» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, sono concessi alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1987
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 273

Disciplinare di produzione per la denominazione di origine controllata «Arborea»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Arborea», accompagnata da una delle specificazioni di vitigno di cui all'art. 2, è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati, che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

a) La D.O.C. «Arborea» con la specificazione «Sangiovese» è riservata al vino rosso o rosato, ottenuto dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese per almeno l'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatica, raccomandati o autorizzati in provincia di Oristano, fino ad un massimo del 15%.

b) La D.O.C. «Arborea» con la specificazione «Trebbiano» è riservata ai vini bianchi ottenuti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Trebbiano Romagnolo e/o Trebbiano Toscano, per almeno l'85%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati in provincia di Oristano, fino ad un massimo del 15%.

Le specificazioni di vitigno di cui al presente articolo devono essere indicate in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli usati per indicare la denominazione di origine controllata.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini D.O.C. «Arborea» devono essere prodotte nella parte di territorio in provincia di Oristano, idoneo alla produzione dei vini con le caratteristiche previste dal presente disciplinare. Tale zona comprende il territorio amministrativo dei comuni di:

Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Cabras, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Mogorella, Morgongiori, Milis, Narbolia, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas

Arborea, Pau, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Villa S. Antonio, Santa Giusta, San Nicolò Arcidano, San Vero Milis, Senis, Siamanna, Siamaggiore, Siapiccia, Simaxis, Simala, Sini, Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, Uras, Usellus, Villaurbana, Villaverde, Zeddiani, Zerfaliu.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da considerarsi non idonei i terreni situati ad altitudine superiore ai 600 metri sul livello del mare, quelli di pianura o altri in condizioni fisiche e idrogeologiche constrastanti con l'ottenimento della qualità dei vini previsti dal presente disciplinare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino, con l'esclusione dell'allevamento ad alberello tradizionale e del tendone.

È vietata ogni pratica di forzatura: è tuttavia consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

La produzione massima per ettaro dei vigneti non deve essere superiore ai 180 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massino di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione di vino D.O.C., inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Su proposta del comitato nazionale il Ministero può variare la determinazione regionale.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Ar. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve, di cui al precedente art. 3.

Le uve vinificate devono avere una gradazione zuccherina naturale tale da assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima di 10,5 gradi per il Sangiovese e di 10 gradi per il Trebbiano.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti che sono atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini D.O.C. «Arborea», all'atto dell'immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche:

Sangiovese rosso:

colore: rosso rubino;

odore: profumo intenso vinoso;

sapore: asciutto, ma morbido, fresco, aromatico;

gradazione alcoolica complessiva minima al consumo: gradi 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Sangiovese rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo;

odore: profumo delicato;

sapore: asciutto, armonico, sapido e fresco;

gradazione alcoolica minima al consumo: gradi 11;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Trebbiano:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;

odore: profumo tenue e delicato;

sapore: secco o amabile fresco, leggermente acidulo, armonico;

gradazione alcoolica complessiva minima al consumo: gradi 10,5;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

La D.O.C. «Arborea-Trebbiano» nei tipi secco e amabile può essere utilizzata per la produzione del tipo frizzante naturale.

Il tipo «amabile» deve portare in etichetta la specificazione «amabile». È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare; ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio», «riserva» e simili.

È consentita l'indicazione dell'anno della vendemmia delle uve da cui il prodotto è ottenuto.

È, altresì, consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da tratte in inganno l'acquirente; nonché l'indicazione di nomi di fattorie o vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art. 8.

Nell'ambito del 15% dei vitigni diversi da quelli fondamentali, fino al compimento di tre annate successive a quella di entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio, vitigni a bacca aromatica o non raccomandati nella misura massima del 10%.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare ad essi vigneti le modifiche necessarie per uniformare la piattaforma ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione ai competenti servizi regionali per i necessari accertamenti di idoneità.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Arborea» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
PIGA

87A10389

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 novembre 1987, n. **480**.

Concessione di un aiuto ai produttori di vino che, nella campagna vitivinicola 1987-88, hanno utilizzato mosto concentrato rettificato ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, il quale prevede che nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dell'art. 8 del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, ottenuto da uve prodotte in Italia, possono beneficiare di un aiuto riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 1 citato nella precedente premessa, il quale stabilisce che per la campagna vitivinicola 1987-88 l'aiuto di cui al comma 1 è concesso direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata (D.O.C.) e di vino a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), dietro dimostrazione dell'utilizzazione del mosto concentrato rettificato ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1;

Visto il decreto ministeriale in data 11 settembre 1987 ed i successivi decreti di integrazione, con i quali per la campagna vitivinicola 1987-88 è stato autorizzato, in determinate zone, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'aumento del titolo alcolometrico per i prodotti vitivinicoli sopra specificati;

Visto il regolamento CEE n. 1594/70 della commissione del 5 agosto 1970 relativo alle dichiarazioni, esecuzione e controllo delle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione nel settore del vino;

Visto il regolamento CEE n. 2287/87 della commissione del 30 luglio 1987, recante disposizioni per la concessione di un aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti d'uva concentrati e di mosti d'uva concentrati rettificati, durante la campagna 1987-88;

Attesa la necessità di determinare, ai sensi del comma 5 del citato art. 1, gli adempimenti da osservarsi ai fini della dimostrazione dell'utilizzazione del mosto concentrato rettificato;

Decreta:

Art. 1.

Ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata e di vino a denominazione di origine controllata e garantita che utilizzano o hanno utilizzato mosto concentrato rettificato nella campagna 1987-88, secondo le vigenti disposizioni in materia, l'aiuto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, è concesso nella misura di L. 3.300 per grado alcolico potenziale e per ettolitro di mosto d'uva concentrato rettificato ottenuto da uve raccolte in Italia.

Art. 2.

1. La domanda per la concessione dell'aiuto di cui all'art. 1 del presente decreto deve pervenire, in duplice copia, all'A.I.M.A. (via Palestro n. 81 - 00185 Roma) entro due mesi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ultima operazione di arricchimento nel luogo della vinificazione.

2. La domanda di aiuto di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

fattura di acquisto del mosto concentrato rettificato, conforme alla vigente normativa fiscale, contenente le seguenti indicazioni relative ai soggetti tra cui è stata effettuata l'operazione:

a) nome e cognome, ovvero, se trattasi di impresa o società, ditta o denominazione o ragione sociale;

b) residenza o domicilio del venditore e dell'acquirente;

c) natura, qualità e quantità del prodotto che ha formato oggetto dell'operazione;

d) importo del prezzo di vendita del prodotto;

e) data dell'avvenuta consegna o spedizione della merce;

dichiarazione di giacenza dei vini e dei mosti presentata per la campagna 1986-87 e dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vitivinicola presentata per la campagna 1987-88, in copia autenticata;

attestato relativo alla regolarità delle operazioni di arricchimento rilasciato dall'ufficio repressione frodi competente per territorio, conforme al modello allegato al presente decreto.

Art. 3.

L'aiuto di cui all'art. 1 è erogato dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) mediante assegni circolari non trasferibili o bonifici bancari concessi da istituti di credito convenzionati, sulla base di appositi elenchi dei beneficiari.

Art. 4.

Nei confronti dei soggetti ai quali è stato concesso l'aiuto di cui all'art. 1 saranno effettuati, a sorteggio, controlli da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi, che saranno estesi ai fabbricanti del mosto

concentrato rettificato da loro utilizzato e ai venditori del prodotto. Il sorteggio sarà eseguito con estrazione casuale, attraverso algoritmo appositamente elaborato dal centro elaborazione dati del'A.I.M.A., in rapporto al 10 per cento del totale dei beneficiari dell'aiuto anzidetto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 21 novembre 1987

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Ufficio di ....

Data .... *Al* ....

Prot. n. ....

Dall'esame della documentazione presentata da codest.............. .... ai sensi del decreto ministeriale del................

SI DICHIARA

A) che il prodotto oggetto di arricchimento risulta:

1) di produzione 198... di codest... Hl. ....

acquistato: Hl. ....

Tale prodotto, che non risulta aver subito precedenti operazioni di arricchimento, è stato introdotto negli impianti di vinificazione con i seguenti documenti di accompagnamento VA 1.

n.	in data	Hl.	gradazione alc. totale	montegradi (*)

(da non compilare in caso di prodotto di propria produzione e/o che non abbia subito trasferimenti);

2) originario della zona viticola: ....

B) che il mosto concentrato rettificato utilizzato risulta:

1) introdotto negli impianti di vinificazione di codest... Hl. ....

con i seguenti documenti di accompagnamento VA 1:

n.	in data	Hl.	Q.li	montegradi (**)

Si dichiara, infine, che codest... ha soddisfatto, per la campagna 198.../8..., gli obblighi di cui all'art. 47 del regolamento CEE n. 822/87.

Il direttore dell'ufficio

(*) Grado alcolico naturale × Hl.
(**) Grado alcolico potenziale × Hl.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 370/1987 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola), introdotto dalla legge di conversione:

«Art. 1. — 1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, come definito nell'allegato I del citato regolamento CEE n. 822/87, ottenuto da uve prodotte in Italia, possono beneficiare di un aiuto stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'inizio di ciascuna campagna e riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto. Per la campagna 1987-1988, il predetto decreto ministeriale è emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.

2. Col decreto di cui al comma 1 è determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.

3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 è subordinata, a decorrere dal 1° settembre 1988, alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro volte anche a specificare le modalità relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonché gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.

4. L'aiuto, il cui ammontare include l'importo corrispondente all'aiuto fissato dalla CEE, che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è tenuta ad anticipare, è corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato rettificato da parte dell'AIMA, in base al programma di intervento approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610.

5. Per la campagna vitivinicola 1987-1988 l'aiuto di cui al comma 1 è concesso direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata e di vino a denominazione di origine controllata e garantita, dietro dimostrazione dell'utilizzazione del mosto concentrato rettificato ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati gli adempimenti da osservarsi ai fini dell'anzidetta dimostrazione».

— Il D.M. 11 settembre 1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987. Successivamente è stato emanato il D.M. 17 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 22 ottobre 1987.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 370/1987 si veda nelle note alle premesse.

87G0690

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 ottobre 1987.

Determinazione dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, per l'anno 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione e alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1943, col quale furono apportate modifiche agli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, col quale furono apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32, del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto interministeriale n. 284731 del 26 ottobre 1970, con il quale furono, tra l'altro, apportate modifiche alla percentuale a forfait da corrispondere alla Libreria dello Stato per la gestione del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto interministeriale n. 250705 del 15 ottobre 1986 con il quale furono apportate modifiche ai prezzi di vendita ed alle tariffe delle inserzioni del suddetto Foglio, con decorrenza dal 1° gennaio 1987;

Ritenuta la necessità di modificare i prezzi di abbonamento e le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Decreta:

Per l'anno 1988, i prezzi di abbonamento e di vendita nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, sono fissati come segue:

inserzioni, per ogni rigo o frazione di rigo di scrittura su carta legale	L.	5.000
abbonamento annuo	»	120.000
abbonamento semestrale	»	70.000
vendita fascicolo, per ciascun sedicesimo	»	800

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1987

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro dell'interno
FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1987
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 350

87A10449

DECRETO 21 novembre 1987.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1983 (settennali), 1° giugno 1984 (quadriennali e settennali), 1° dicembre 1984 (settennali) e 18 dicembre 1985 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1987 e scadenza nel mese di giugno 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 716152/66-AU-54 del 16 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 23 novembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 210044/66-AU-65 del 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 210045/66-AU-66 del 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo di lire 6.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 215061/66-AU-75 del 17 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 5 dicembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1984, fino all'importo di lire 4.500 miliardi, successivamente elevato a lire 6.500 miliardi e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 321077/66-AU-98 del 7 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 dicembre 1985, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse

semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1987 e scadenza nel mese di giugno 1988;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di dicembre 1987, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 716152 del 16 novembre 1983, n. 210044 e n. 210045 del 21 maggio 1984, n. 215061 del 17 novembre 1984 e n. 321077 del 7 dicembre 1985, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 1988, è determinato nella misura:

del 6% per i CCT settennali 1° dicembre 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 9;

del 5,40% per i CCT quadriennali 1° giugno 1984, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 8;

del 5,75% per i CCT settennali 1° giugno 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 8;

del 5.50% per i CCT settennali 1° dicembre 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 7;

del 5,20% per i CCT quinquennali 18 dicembre 1985, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 5.

La spesa complessiva di L. 1.040.250.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 150.000.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1983;

di L. 81.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° giugno 1984;

di L. 373.750.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1984;

di L. 357.500.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1984;

di L. 78.000.000.000 per i CCT quinquennali 18 dicembre 1985,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

87A10450

DECRETO 21 novembre 1987.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1985 (decennali) e 1° dicembre 1986 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1987 e scadenza nel mese di dicembre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, entrambi debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 320572/66-AU-97 del 21 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 30 novembre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° dicembre 1985, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.700 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 626091/66-AU-124 del 25 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° dicembre 1986, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del suddetto decreto del 25 novembre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione, determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1987 e scadenza nel mese di dicembre 1988;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di dicembre 1987, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 320572 del 21 novembre 1985 e n. 626091 del 25 novembre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di

credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1988, è determinato nella misura:

del 10,80% per i CCT decennali 1° dicembre 1985, emessi per lire 4.700 miliardi, cedola n. 3;

dell'11,60% per i CCT decennali 1° dicembre 1986, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di lire 855.600.000.000, così ripartite:

di L. 507.600.000.000 per i CCT decennali 1° dicembre 1985;

di L. 348.000.000.000 per i CCT decennali 1° dicembre 1986,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

87A10451

DECRETO 21 novembre 1987.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 19 dicembre 1986, convertibili, relativamente alle cedole con godimento 19 dicembre 1987 e scadenza 19 dicembre 1988, sulla quota dei titoli non convertiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 626376/66-AU-125 del 12 dicembre 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 22 dicembre 1986, recante un'emissione di CCT convertibili, della durata di sette anni, con godimento 19 dicembre 1986, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 3 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale da corrispondere sulle cedole con godimento 19 dicembre 1987 e scadenza 19 dicembre 1988, relativamente alla quota dei succennati certificati di credito di cui non verrà chiesta la conversione in titoli a tasso fisso, ai sensi dell'art. 2 del suindicato decreto ministeriale;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di dicembre 1987, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 626376/66-AU-125 del 12 dicembre 1986, meglio citato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla quota dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 19 dicembre 1986, emessi per lire 500 miliardi, di cui non sarà richiesta la conversione in titoli a tasso fisso, è determinato nella misura dell'11,35%, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 19 dicembre 1988.

La spesa derivante dal presente decreto farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

87A10452

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 novembre 1987.

Interventi urgenti nella regione Lombardia a seguito del nubifragio del 24, 25 e 26 agosto 1987. (Ordinanza n. 1242/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 933;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Vista la nota del 6 novembre 1987, n. 22242, dello assessorato ai lavori pubblici della regione Lombardia che richiede interventi urgenti a tutela della pubblica

incolumità e per il ripristino dei danni incorsi ad opere pubbliche a seguito delle alluvioni del luglio e agosto 1987 nei seguenti comuni della provincia di Brescia:

comune di Niardo: interventi sui torrenti Re e Cobello;
comune di Vezza d'Oglio: opere di pronto intervento;
comune di Saviore dell'Adamello: opere di pronto intervento;
comune di Cevo: opere di pronto intervento;
comune di Sonico: interventi sui torrenti Remulo e Valle Rabbia,

per una somma totale di L. 14.958.231.000;

Ravvisata la necessità di accogliere la suddetta richiesta stante l'entità del danno e l'importanza, per tutela della pubblica incolumità, delle opere oggetto del finanziamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 14.960.000.000 da utilizzarsi nei seguenti comuni per i relativi importi:

comune di Niardo: L. 3.629.085.000;
comune di Vezza d'Oglio: L. 2.100.000.000;
comuni di Saviore dell'Adamello e di Cevo: lire 5.400.000.000;
comune di Sonico: L. 3.829.146.000.

Art. 2.

I lavori di cui al precedente articolo sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per l'esecuzione degli stessi la regione Lombardia può derogare dalle vigenti norme anche in materia di contabilità generale dello Stato; il dipartimento per la protezione civile nominerà i collaudatori delle opere in argomento.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza sarà posto a carico del fondo per la protezione civile, ad avvalersi dei fondi messi a disposizione dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10392

ORDINANZA 17 novembre 1987.

Collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Martello. (Ordinanza n. 1258/FPC):

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Vista la propria ordinanza n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987, e successive integrazioni, concernente il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987;

Vista la nota n. 1673 del 29 agosto 1987 con la quale il comune di Martello in provincia di Bolzano ha chiesto l'estensione delle predette disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa in favore del proprio sindaco a far data dal 15 ottobre 1987 attese le urgenti ed improrogabili necessità connesse agli eventi alluvionali verificatisi nella notte tra il 24 e 25 agosto 1987 nella Val Martello con gravi danni al patrimonio edilizio ed alla viabilità;

Visto il parere favorevele espresso dal commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano con telegramma n. 9111/GAB del 26 agosto 1987;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta, tenuto conto della rilevante consistenza degli interventi in atto nel territorio comunale;

Dispone:

Articolo unico

Le disposizioni relative al collocamento in aspettativa dei sindaci di cui all'ordinanza n. 1105/FPC/ZA in data 28 luglio 1987 sono estese, dal 15 ottobre 1987 al 31 dicembre 1987, in favore del sindaco del comune di Martello.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10439

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 17 settembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 16 novembre 1987), **recante: «Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

Livello	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987	Dal 1° gennaio 1988
V	420.000	910.000	1.400.000
VI	510.000	1.105.000	1.700.000
VI-*bis*	555.000	1.202.000	1.850.000
VII	600.000	1.300.000	2.000.000
VIII	810.000	1.755.000	2.700.000
VIII-*bis*	891.000	1.930.500	2.970.000

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai militari di cui al comma 1 competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

livello quinto.	L.	6.200.000
livello sesto.	»	7.200.000
livello sesto-*bis*.	»	7.800.000
livello settimo	»	8.400.000
livello ottavo.	»	10.400.000
livello ottavo-*bis*.	»	11.440.000

*2-bis. Al maresciallo maggiore aiutante e gradi corrispondenti, è attribuito il sesto livello-*bis* all'atto dell'assegnazione della qualifica.*

3. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34 ***(a)***. *Per i sottufficiali delle Forze armate che alla data del 1° gennaio 1983 si trovavano nel 1° livello retributivo della carriera di appartenenza, l'inquadramento nel suddetto livello viene effettuato sulla base degli anni di servizio militare comunque prestato antecedentemente alla predetta data.*

4. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 3 verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34 ***(a)***, e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

5. Le classi o gli scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.

6. Nei casi di promozione o di nomina del personale indicato al comma 1, che comportino passaggi al livello superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre l'importo del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici.

7. In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore. *A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia.*

8. *A decorrere dal 1° giugno 1987, in attesa di una legge organica di riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale parziale omogeneizzazione stipen-*

diale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, cha abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:

	Con 15 anni lire	Con 25 anni lire
	—	—
a) *capitano*	*1.500.000*	*3.600.000*
b) *maggiore*	*2.000.000*	*3.600.000*
c) *tenente colonnello* .	*2.400.000*	*3.600.000*
d) *colonnello*	—	*3.600.000*

Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani provenienti da carriere e ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato è attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e 2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro cumulabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo è riassorbito in caso di promozione al grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore.

9. *A decorrere dal 1° giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio è attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo è elevato a lire 1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, né con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.*

10. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ***(b)***, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale ed equo indennizzo, con esclusione a tali ultimi due fini degli importi di cui ai commi 3, 7, 8 e 9.

11. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale militare delle Forze armate una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

12. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale militare delle Forze armate in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

13. Nei confronti del personale militare delle Forze armate, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni ***(c)***, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

14. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale militare delle Forze armate collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 13. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

15. Per il personale militare delle Forze armate che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età, ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

15-*bis*. *Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536* ***(d)***, *ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato. Di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212* ***(e)***.

15-*ter*. *I marescialli maggiori «carica speciale» sono nominati mediante concorso da bandire con decreto del Ministro delle difesa nel limite delle vacanze esistenti nel numero organico fissato dalla legge 24 luglio 1985, n. 410* ***(f)***. *I vincitori del concorso sono impiegati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri in incarichi corrispondenti alla loro qualifica secondo le esigenze di servizio. Sono abrogati l'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, come sostituito dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1717* ***(g)***, *e l'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210* ***(h)***.

15-*quater. Al personale militare trattenuto o richiamato che, alla data del 1° gennaio 1985, si sia trovato in prestazione effettiva di servizio senza soluzione di continuità, si applicano i benefici previsti dal comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224* ***(i)*****.**

(a) La legge n. 34/1984 riguarda la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica relativo all'attuazione dell'accordo contrattuale triennale del personale della Polizia di Stato e la sua estensione agli altri Corpi di polizia, nonché alla concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione.

(b) Il D.P.R. n. 3/1957 approva lo statuto degli impiegati civili dello Stato; se ne trascrive il testo dell'art. 82:

«Art. 82 (*Assegno alimentare*). — All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia».

Si trascrive altresì, per connessione di materia, il testo dell'art. 22 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, concernente il testo unico delle disposizioni sugli stipendi e gli assegni fissi per il Regio Esercito:

«Art. 22. — Lo stipendio è ridotto alla metà:

a) agli ufficiali sospesi dall'impiego;

b) agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dall'impiego, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna».

Si trascrive infine, sempre per connessione di materia, il testo dell'art. 23 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali delle Forze armate:

«Art. 23. — Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà».

(c) La legge n. 324/1959 ha introdotto miglioramenti economici per il personale statale in attività di servizio e di quiescenza. L'art. 2 di detta legge, in particolare, ha istituito l'indennità integrativa speciale agganciata al costo della vita, a favore del personale statale titolare di pensione ordinaria o di assegno vitalizio, temporaneo o rinnovabile, diretto, indiretto o di reversibilità, sia normali che privilegiati.

(d) La legge n. 536/1971 reca norme di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni. La dizione «marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti», usata nel comma 15-*bis*, deve intendersi comprensiva dei corrispondenti gradi e qualifiche della Marina militare e dell'Aeronautica militare, essendo destinatari della norma i sottufficiali delle Forze armate, come indica espressamente la parte iniziale del comma stesso.

(e) La legge n. 212/1983 reca norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza. L'art. 46 di detta legge ha istituito a favore dei predetti sottufficiali collocati nella posizione di «ausiliaria» una particolare indennità annua, il cui importo varia col variare del trattamento economico spettante al sottufficiale in attività di servizio di pari grado e anzianità.

(f) La legge n. 410/1985 reca incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(g) Il testo dell'art. 7 della legge n. 1225/1936, come sostituito dalla legge n. 1717/1942, è riportato in appendice.

(h) Il testo dell'art. 2 della legge n. 210/1951, è riportato in appendice.

(i) Il comma 9 dell'art. 32 della legge n. 224/1986 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza) è così formulato: «9. Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, a quelli esclusi dalla promozione ad anzianità di cui al precedente comma 6 ed a quelli promossi in virtù del precedente comma 7, si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 67, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera *b)*, della presente legge».

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, con esclusione del personale a cui viene applicato il trattamento previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 ***(a)***, è istituita l'indennità militare forfettaria annua lorda non pensionabile da corrispondere nelle seguenti misure percentuali dello stipendio iniziale tabellare del grado effettivamente rivestito:

sergenti: 10 per cento;

rimanenti sottufficiali: 22 per cento;

ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso: 20 per cento;

colonnelli e generali: 10 per cento.

2. Per l'anno 1987 la predetta indennità è attribuita nella misura del 50 per cento di quella spettante per l'anno 1988. Solo la misura del 22 per cento prevista per i rimanenti sottufficiali decorre, con le stesse modalità, dal 1° ottobre 1987.

2-*bis. Con decorrenza 1° dicembre 1987 al personale militare delle Capitanerie di porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1981, n. 475* ***(b)***, *con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva, compete l'indennità pensionabile prevista dal terzo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni* ***(a)***, *nella misura del 25 per cento. La citata indennità è cumulabile con le altre indennità previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78* ***(c)*****.**

(a) La legge n. 121/1981 ha definito il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Fra il personale delle Forze armate, soltanto quello appertenente all'Arma dei carabinieri e al Corpo delle guardie di finanza gode del trattamento economico previsto da detta legge. Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 43 di detta legge: «Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio».

(b) La legge n. 475/1981 ha riordinato le indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena. Si trascrive il primo comma dell'art. 1 di detta legge: «Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità per i servizi d'istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni».

(c) La legge n. 78/1983 detta norme in materia di indennità spettanti al personale militare.

Art. 3.

1. *Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze successive al 1° gennaio 1979, sono riliquidate in base agli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869; della*

legge 17 aprile 1984, n. 79; del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 **(a)**, *nonché del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341* **(b)**. *Per i dirigenti militari si applica la norma di cui all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, come modificato dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915* **(c)**. *Le disposizioni previste per i dirigenti civili dello Stato dal presente comma si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985.*

2. Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del comma 1 decorre dal 1° agosto 1987.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1987 ed in annue lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al personale militare del Ministero della difesa e della Guardia di finanza è corrisposto, alla data di cessazione dal servizio e per la durata di sei anni, dai competenti uffici amministrativi interni, all'atto della cessazione stessa, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

6. Il trattamento provvisorio è esteso anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio. Il trattamento provvisorio è protratto oltre il termine di sei anni ove non sia possibile provvedere, per eccezionali motivi, alla liquidazione del trattamento definitivo entro il sessennio dalla cessazione dal servizio.

6-bis. Gli oneri relativi ai miglioramenti delle pensioni dei segretari generali provinciali e comunali sono a carico della «Cassa pensioni dipendenti enti locali» amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

6-ter. I provvedimenti di cessazione dal servizio degli ufficiali e dei sottufficiali sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo in via successiva.

6-quater. La direzione provinciale del Tesoro e gli enti amministrativi interni delle singole amministrazioni sono autorizzati a corrispondere, in attesa del perfezionamento dei decreti attributivi della riliquidazione delle pensioni, acconti in misura del 90 per cento delle competenze spettanti.

(a) Il D.L. n. 681/1982, la legge n. 79/1984 e il D.L. n. 2/1985, hanno disposto degli adeguamenti provvisori del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni statali e del personale ad essi collegato o equiparato.

(b) Il D.L. n. 154/1986, ha aumentato del 42% il trattamento economico provvisorio dei dirigenti statali e del personale ad essi collegato o equiparato, prorogandolo fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza pubblica, non ancora approvata dal Parlamento.

(c) Il testo dell'art. 156 del R.D. n. 2395/1923 è riportato in appendice.

Art. 3-*bis*.

1. *Per far fronte ad urgenti ed indilazionabili esigenze che comportano eccezionali prestazioni di lavoro da parte del personale civile della Difesa, correlate con i processi di ammodernamento e ristrutturazione dell'amministrazione, il Ministro della difesa è autorizzato ad attivare il fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13* **(a)**, *e dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266* **(b)**, *attraverso l'utilizzazione dei fondi per compenso per lavoro straordinario per la somma di lire 13 miliardi per il 1987.*

2. *Tale fondo sarà incrementato a lire 53 miliardi per il 1988.*

3. *Sul fondo di cui ai commi 1 e 2 gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per le esigenze di cui ai commi medesimi.*

4. *Le modalità di attribuzione e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro della difesa, tenendo conto delle professionalità e delle particolari condizioni di impiego, di disagio e di rischio del personale.*

5. *All'onere di lire 13 miliardi per il 1987 e di lire 53 miliardi per il 1988, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede, per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 1602 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno, e, per l'anno 1988, mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa.*

(a) Si trascrive il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87):

«Art. 14. (*Fondo di incentivazione*). — 1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi — anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualità delle prestazioni — al fine altresì di realizzare una maggiore fruibilità dei servizi in favore dei cittadini utenti. Si costituirà per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sarà alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennità da definire negli accordi di comparto.

2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovrà concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilità e turnazione, nonché riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttività e a incrementi di efficienza».

(b) L'art. 50 del D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri), si riferisce sempre al «fondo di incentivazione» previsto dal soprariportato art. 14 del D.P.R. n. 13/1986 precisandone meglio l'utilizzazione e le finalità.

Art. 4.

1. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto e dall'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 ***(a)***, e 18 maggio 1987, n. 269 ***(b)***, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ***(c)***.

(a) Per il titolo del D.P.R. n. 266/1987 si veda la nota *(b)* all'art. 3-*bis*.

(b) Il D.P.R. n. 269/1987 contiene norme relative all'accordo sindacale per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

(c) Si trascrive il testo dell'art. 172 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato):

«Art. 172. (*Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico*). — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso».

Art. 5.

1. *All'onere di lire 276,909 miliardi — esclusi quello di lire 40 miliardi di cui all'articolo 3, e quello di lire 291 milioni di cui al comma 3 del presente articolo limitatamente al personale militare delle Capitanerie di porto — derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 15 miliardi, a lire 112 miliardi ed a lire 16 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 73,909 miliardi, mediante corrispondente riduzione di lire 22.009 miliardi, 4 miliardi, 4,9 miliardi, 2 miliardi, 34 miliardi e 7 miliardi degli stanziamenti iscritti ai capitoli, rispettivamente, 1168, 2806, 2807, 3003, 4001 e 4600 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno; e, quanto a lire 60 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando la quota per il 1987 dei seguenti accantonamenti: «Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle commissioni tributarie» per lire 23 miliardi; «Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivante dalla legge penale di pace» per lire 4 miliardi; «Riordinamento dell'osservatorio geofisico di Trieste» per lire 4 miliardi; «Aumento delle dotazioni organiche del personale operaio del Corpo della guardia di finanza» per lire 4 miliardi; «Amministratori giudiziari di beni sequestrati in applicazione della normativa antimafia» per lire 4 miliardi; «Incentivi per il lavoro penitenziario» per lire 8 miliardi; «Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Riordinamento delle competenze dei consigli di aiuto sociale e della cassa delle ammende» per lire 11 miliardi e «Rivalutazione delle indennità di imbarco e di navigazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, spettanti alle Forze di polizia» per lire 2 miliardi.*

2. *All'onere di lire 394 miliardi — esclusi quello di lire 100 miliardi di cui all'articolo 3 e quello di lire 3,7 miliardi di cui al comma 3 del presente articolo limitatamente al personale militare delle Capitanerie di porto — derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 53 miliardi ed a lire 17 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 132 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti al capitolo 1168, per lire 47,1 miliardi, ai capitoli 2104 e 2107, per lire 20 miliardi ciascuno, al capitolo 2807, per lire 10 miliardi, al capitolo 4001, per lire 35,9 miliardi, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1987 e, quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando le quote per il 1988 e il 1989 dei seguenti accantonamenti: «Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato» per lire 37 miliardi; «Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto (rifinanziamento legge n. 404 del 1985)» per lire 40 miliardi; «Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale» per lire 25 miliardi e «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo» per lire 90 miliardi.*

3. *All'onere di lire 300 milioni per il 1987 derivante dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 2 si provvede, quanto a lire 291 milioni e quanto a lire 9 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il 1987 ed al capitolo 1168 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1987; all'onere di lire 3,8 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede, quanto a lire 3,7 miliardi e quanto a lire 100 milioni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti rispettivamente iscritti agli stessi capitoli.*

4. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 6.

(*Soppresso dalla legge di conversione*)

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — L'art. 1 della legge di conversione reca anche i commi 2 e 3 che di seguito si riportano:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 marzo 1987, n. 92, 18 maggio 1987, n. 189, e 18 luglio 1987, n. 282 *(a)*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) I DD.LL. n. 92/1987, n. 189/1987 e n. 282/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 18 maggio 1987, n. 166 del 18 luglio 1987 e n. 217 del 17 settembre 1987), recavano, il primo, misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare, e gli altri due, lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (g) all'art. 1:

L'art. 7 della legge n. 1225/1936 (Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali), come sostituito dalla legge n. 1717/1942, era così formulato:

«Art. 7. — I marescialli maggiori che, in seguito a determinazione del comandante generale dell'arma, conseguono la nomina a:

comandante di sezione;
capo scrivano presso gli uffici del Comando generale dell'arma, delle divisioni e delle brigate;
capo scrivano presso gli uffici della scuola centrale (comando, amministrazione, direzione degli studi);
capo scrivano presso gli uffici (comando, amministrazione, servizio) delle legioni, reparti e gruppi autonomi;
addetto alla compagnia comando legionale;
comandante di plotone presso la scuola centrale e la legione allievi carabinieri;
comandante di plotone scorta di Governatori,

possono rimanere nelle rispettive cariche, nei limiti dei posti stabiliti complessivamente dall'organico per il grado di maresciallo maggiore, fino al compimento del 35° anno di servizio, rinunziando al passaggio nel ruolo territoriale».

Con riferimento alla nota (h) all'art. 1:

L'art. 2 della legge n. 210/1951 (Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri) prevedeva che: «Le nomine alle cariche speciali previste dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, sono conferite agli aiutanti di battaglia ed ai marescialli maggiori previo concorso per esami.

I concorsi sono banditi per la nomina a comandante di sezione, ma i vincitori di essi possono, per normale avvicendamento, essere destinati anche alle altre cariche previste dal citato art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 3:

Si trascrive il testo dell'art. 156 del R.D. n. 2395/1923, (Ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato) come modificato dall'art. 1 della legge n. 915/1949:

«*Art. 156.* — Agli effetti degli aumenti periodici degli stipendi, l'anzianità di grado per gli ufficiali ed i sottufficiali del regio Esercito, della regia Marina, della regia Guardia di finanza e delle capitanerie di porto, è computata in base alle disposizioni che regolano l'anzianità stessa ai fini dell'avanzamento.

Nella determinazione degli stipendi per gli ufficiali e sottufficiali predetti è, peraltro, computata, come anzianità di grado, se più favorevole, la differenza fra gli anni di servizio, valutati secondo le disposizioni dei regi decreti 27 ottobre 1922, n. 1427 e n. 1462, 18 dicembre 1922, n. 1637, 17 maggio 1923, n. 1284, e successive modificazioni, ed il numero di anni appresso indicato per ciascun grado:

a) *per gli ufficiali dell'Esercito e della Guardia di finanza:*

tenente	*anni*	*4*
capitano	*»*	*10*
maggiore	*»*	*16*
tenente colonnello	*»*	*21*
colonnello	*anni*	*21*
generale di brigata e gradi corrispondenti	*»*	*28*
generale di divisione e gradi corrispondenti	*»*	*30*

b) *per gli ufficiali della Marina militare e delle capitanerie di porto:*

sottotenente di vascello e gradi corrispondenti	*anni*	*4*
tenente di vascello e gradi corrispondenti	*»*	*8*
capitano di corvetta e gradi corrispondenti	*»*	*13*
capitano di fregata e gradi corrispondenti	*»*	*19*
capitano di vascello e gradi corrispondenti	*»*	*19*
contrammiraglio e gradi corrispondenti	*»*	*25*
ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti	*»*	*27*

per gli ufficiali dell'Aeronautica militare:

tenente	*anni*	*4*
capitano	*»*	*8*
maggiore	*»*	*13*
tenente colonnello	*»*	*19*
colonnello	*»*	*19*
generale di brigata aerea e gradi corrispondenti	*»*	*25*
generale di divisione aerea e gradi corrispondenti	*»*	*26*

c) per i sottufficiali:

maresciallo, maresciallo d'alloggio, capo di 3ª classe, nocchiere di porto e 3ª classe e gradi corrispondenti	anni	6
maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo, capo di 2ª classe, nocchiere di porto di 2ª classe e gradi corrispondenti	»	10
maresciallo d'alloggio maggiore dei reali carabinieri, maresciallo maggiore della regia Guardia di finanza, capo di 1ª classe, nocchiere di porto di 1ª classe e gradi corrispondenti	»	12
maresciallo maggiore del regio Esercito e gradi corrispondenti	»	14

Per gli ufficiali ed i sottufficiali della regia Aeronautica si applicano le disposizioni stabilite dal presente articolo per gli ufficiali ed i sottufficiali della regia Marina.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai graduati del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, al quale effetto il capo guardia di 2ª classe è equiparato al maresciallo d'alloggio, il capo guardia di 1ª classe al maresciallo d'alloggio capo ed il comandante al maresciallo d'alloggio maggiore».

Peraltro, l'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 915/1949 ha disposto l'abrogazione del penultimo comma del soprariportato art. 156, nella parte che si riferisce agli ufficiali dell'Aeronautica militare. Per maggiore informazione si ritiene opportuno trascrivere le seguenti disposizioni di legge che, pur senza modificare il testo dell'art. 156 citato, hanno ad esso fatto riferimento integrandone le norme e i contenuti:

art. 4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969:

«Art. 4. — Le detrazioni contemplate dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, sono stabilite, per i generali di corpo d'armata in anni 30, per gli ammiragli di squadra e generali ispettori della Marina in anni 29, per i generali di squadra aerea e generali ispettori dell'Aeronautica in anni 27.

Le suddette detrazioni si applicano, se più favorevoli, anche ai fini della riliquidazione delle pensioni prevista dagli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20»;

art. 23 della legge 5 maggio 1976, n. 187:

«Art. 23. *(Detrazioni di anzianità di servizio).* — Le detrazioni dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, previste dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, e dall'articolo 4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969, sono modificate per gli ufficiali dell'Esercito e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e rese uguali a quelle indicate nei predetti articoli per i corrispondenti gradi degli ufficiali della Marina, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La detrazione dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è così modificata per i sottufficiali dei seguenti gradi:

sergenti maggiori o secondi capi: anni zero;
marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o scelto: anni 14».

87A10464

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 228

Corso dei cambi del 20 novembre 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1234 —	1234 —	1233,80	1234 —	1234 —	1234,34	1234,690	1234 —	1234 —	1234 —
Marco germanico	736,640	736,640	737 —	736,640	736,640	736,72	736,800	736,640	736,640	736,64
Franco francese	216,860	216,860	217 —	216,860	216,860	216,85	216,850	216,860	216,860	216,36
Fiorino olandese	654,530	654,530	654,80	654,530	654,530	654,56	654,600	654,530	654,530	654,53
Franco belga	35,155	35,155	35,18	35,155	35,155	35,15	35,155	35,155	35,155	35,15
Lira sterlina	2201,100	2201,100	2203,75	2201,100	2201,100	2201,35	2201,600	2201,100	2201,100	2201,10
Lira irlandese	1956,510	1956,510	1959 —	1956,510	1956,510	1956,65	1956,800	1956,510	1956,510	—
Corona danese	190,930	190,930	191,20	190,930	190,930	190,96	190,990	190,930	190,930	190,92
Dracma	9,373	9,373	9,37	9,373	—	—	9,360	9,373	9,373	—
E.C.U.	1518,600	1518,600	1520,30	1518,600	1518,600	1518,65	1518,700	1518,600	1518,600	1518,60
Dollaro canadese	940,500	940,500	942 —	940,500	940,500	940,65	940,800	940,500	940,500	940,50
Yen giapponese	9,135	9,135	9,14	9,135	9,135	9,13	9,132	9,135	9,135	9,12
Franco svizzero	895,650	895,650	897 —	895,650	895,650	895,57	895,500	895,650	895,650	895,65
Scellino austriaco	104,616	104,616	104,75	104,616	104,616	104,61	104,620	104,616	104,616	104,61
Corona norvegese	192,380	192,380	192,90	192,380	192,380	192,49	192,600	192,380	192,380	192,38
Corona svedese	203,650	203,650	204 —	203,650	203,650	203,60	203,550	203,650	203,650	203,65
FIM	299,450	299,450	300,40	299,450	299,450	299,67	299,900	299,450	299,450	—
Escudo portoghese	9,020	9,020	9,10	9,020	9,020	9,04	9,070	9,020	9,020	9,02
Peseta spagnola	10,912	10,912	10,95	10,912	10,912	10,91	10,921	10,912	10,912	10,91
Dollaro australiano	842,750	842,750	852 —	842,750	842,750	843,52	844,300	842,750	842,750	842,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 novembre 1987

Dollaro USA	1234,345	Lira irlandese	1956,655	Scellino austriaco	104,618
Marco germanico	736,720	Corona danese	190,960	Corona norvegese	192,490
Franco francese	216,855	Dracma	9,366	Corona svedese	203,600
Fiorino olandese	654,565	E.C.U.	1518,650	FIM	299,675
Franco belga	35,155	Dollaro canadese	940,650	Escudo portoghese	9,045
Lira sterlina	2201,350	Yen giapponese	9,133	Peseta spagnola	10,916
		Franco svizzero	895,575	Dollaro australiano	843,525

Media dei titoli del 20 novembre 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	96,800
» 10% » » 1977-92	96,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,700
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,250
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,375
» » » » EFIM 1-8-1988	100,750
» » » » 1-12-1983/87	99,950
» » » » 1- 1-1984/88	99,950
» » » » 1- 2-1984/88	100 —
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,050
» » » » 1- 5-1984/88	100,250
» » » » 1- 6-1984/88	100,275
» » » » 1- 7-1983/88	100,600
» » » » 1- 8-1983/88	100,575
» » » » 1- 9-1983/88	100,750
» » » » 1-10-1983/88	101,050
» » » » 15- 7-1985/90	98,475
» » » » 16- 8-1985/90	98,550
» » » » 18- 9-1985/90	98,450
» » » » 18-10-1985/90	98,800
» » » » 1-11-1983/90	102,725
» » » » 18-11-1985/90	99,050
» » » » 1-12-1983/90	102,725
» » » » 18-12-1985/90	99,100
» » » » 1- 1-1984/91	102,100
» » » » 17- 1-1986/91	98,700
» » » » 1- 2-1984/91	102,100
» » » » 18- 2-1986/91	98,575
» » » » 1- 3-1984/91	100,925
» » » » 18- 3-1986/91	98,475
» » » » 1- 4-1984/91	101,550
» » » » 1- 5-1984/91	101,300
» » » » 1- 6-1984/91	101,200
» » » » 1- 7-1984/91	100,275
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,275
» » » » 1-10-1984/91	100,650
» » » » 1-11-1984/91	100,725
» » » » 1-12-1984/91	100 —
» » » » 1- 1-1985/92	98,525
» » » » 1- 2-1985/92	97,375
» » » » 18- 4-1986/92	97,225
» » » » 19- 5-1986/92	95,225
» » » » 1- 2-1985/95	97,075
» » » » 1- 3-1985/95	93,700
» » » » 1- 4-1985/95	93,475
» » » » 1- 5-1985/95	93,475
» » » » 1- 6-1985/95	93,175
» » » » 1- 7-1985/95	94,575
» » » » 1- 8-1985/95	94,600
» » » » 1- 9-1985/95	94,600
» » » » 1-10-1985/95	95,100
» » » » 1-11-1985/95	95,600

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1985/95	95,425
» » » » 1- 1-1986/96	95,325
» » » » 1- 1-1986/96 II	96,125
» » » » 1- 2-1986/96	95,525
» » » » 1- 3-1986/96	95,400
» » » » 1- 4-1986/96	94,575
» » » » 1- 5-1986/96	94,450
» » » » 1- 6-1986/96	94,350
» » » » 1- 7-1986/96	94,675
» » » » 1- 8-1986/96	94,400
» » » » 1- 9-1986/96	94,300
» » » » 1-10-1986/96	94,300
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100,275
» » » 12,50% 1- 2-1988	100,500
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,650
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,750
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,150
» » » 12,50% 1-10-1988	101,500
» » » 12,50% 1-11-1988	102,050
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,925
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,350
» » » 12,50% 1- 3-1989	102 —
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,425
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,900
» » » 9,25% 1- 1-1990	95,875
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,425
» » » 9,25% 1- 2-1990	95,375
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,950
» » » 9,15% 1- 3-1990	95,350
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,775
» » » 9,15% 1- 4-1990	95,300
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,575
» » » 9,15% 1- 5-1990	95,850
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,450
» » » 10,00% 1- 6-1990	97,550
» » » 9,50% 1- 7-1990	96,150
» » » 9,50% 1- 8-1990	95,975
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,500
» » » 9,25% 1-10-1990	94,225
» » » 9,25% 1-11-1990	94,725
» » » 9,25% 1-12-1990	95,675
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,525
» » » 9,25% 1- 1-1992	92,925
» » » 9,25% 1- 2-1992	92,325
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,800
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,650
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,300
» » » » 1983/90 11,50%	105,700
» » » » 1984/91 11,25%	105,850
» » » » 1984/92 10,50%	105,625
» » » » 1985/93 9,60%	101,200
» » » » 1985/93 9,75%	100,875
» » » » 1985/93 9,00%	99,975
» » » » 1985/93 8,75%	99,200
» » » » 1986/94 8,75%	98,700
» » » » 1986/94 6,90%	92,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M20117

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Lendinara e Fano

Con decreto interministeriale n. 332-*bis* in data 15 aprile 1987 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'ex poligono di tiro a segno di Lendinara (Rovigo) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita catastale n. 1589, foglio n. 11, mappale 72 della superficie complessiva di Ha 1.31.13.

87A10311

Con decreto interministeriale n. 339/19 in data 27 settembre 1987 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area marginale dell'aeroporto di Fano riportata al foglio n. 64, particella n. 63 (ex l/b) e particella n. 64 (ex l/c) della superficie totale di mq 8.565.

87A10373

Concessione della bandiera di guerra ad alcune unità dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1987, registro n. 30 Difesa, foglio n. 172, è stata concessa la bandiera di guerra ad alcune unità dell'Esercito, in parte «ex novo» ed in parte da Corpi disciolti.

87A10178

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Centro educativo assistenziale del Belice», in Camporeale, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1987, registro n. 23 Interno, foglio n. 167, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione «Centro educativo assistenziale del Belice», con sede in Camporeale (Palermo), viene eretta in ente morale, e viene approvato lo statuto.

Il sodalizio è stato, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni disposte in suo favore rispettivamente dalla sig.ra Maria Concetta Saladino, con atto pubblico in data 14 dicembre 1979, n. 169777 di repertorio, a rogito dott. Elide Triolo, notaio in Palermo, e dall'Istituto salesiano Don Bosco, con atto pubblico 2 agosto 1983, n. 4795 di repertorio, a rogito dott. Maria A. Morici, notaio in Palermo.

87A10371

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Istituzione della borsa dei metalli preziosi in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1987, registro n. 8 Industria, foglio n. 351, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è istituita in Roma la borsa dei metalli preziosi, regolata dalle leggi 20 marzo 1913, n. 272 e 30 maggio 1950, n. 374.

87A10372

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Taranto

Con decreto aziendale n. 2370 del 18 settembre 1987 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale sito in margine della strada statale n. 106 «Jonica» di mq 22.550 identificato presso il nuovo catasto terreni del comune censuario di Taranto al foglio n. 190, particella n. 151.

87A10312

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Banca antoniana di Padova e Trieste alla Barclays Bank nell'esercizio di dipendenze bancarie di Milano e Bologna.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 5 novembre 1987 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi degli articoli 53 e seguenti della legge bancaria — concernente la sostituzione della Banca antoniana di Padova e Trieste - banca cooperativa a responsabilità limitata per azioni alla Barclays Bank nell'esercizio delle dipendenze bancarie di Milano e Bologna.

87A10370

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale «Fonteviva»

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 9164 del 28 settembre 1987, esecutiva ai sensi di legge, la Società per azioni - Ente valorizzazione acque minerali (E.V.A.M. S.p.a.), sorgenti e terme del Monte Belvedere - Alpi Apuane - Massa (Massa Carrara), con sede e stabilimento di produzione in Massa, località Prati della Ciocca Canevara, provincia di Massa Carrara, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale «Fonteviva» e ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983, nonché a riportare sulle etichette stesse il codice a barre.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata delibera n. 9164/1987 ed i recipienti dell'acqua minerale naturale «Fonteviva» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

87A10049

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della «Coop. edilizia Italsider - Soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 5030 del 31 gennaio 1987 la giunta regionale ha prorogato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, il mandato conferito al dott. proc. Furio Stradella, con studio in Trieste, via Geppa, 2, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia Italsider - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 25 novembre 1977 per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste.

87A10048

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a veterinario dirigente - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, sessione anno 1986.

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1987, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità sopracitato, sessione anno 1986;

Accertato che al n. 77 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Campagna Glauco anziché Campana Glauco;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 77 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità menzionato in epigrafe, sessione anno 1986, approvata con decreto ministeriale 6 agosto 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1987 leggasi Campana Glauco, anziché Campagna Glauco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A10468

Sostituzioni di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, sessione relativa all'anno 1986.

Con decreto ministeriale del 27 ottobre 1986, il prof. Carlo Camurati, primario ospedale neuropsichiatrico di Vercelli, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di psichiatria che si terrà a Roma il giorno 29 febbraio 1988, in sostituzione del prof. Andrea Devoto.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1987, il prof. Lorenzo Giamattei, primario ospedale psichiatrico di Napoli, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di psichiatria, che si terrà a Roma il giorno 29 febbraio 1988, in sostituzione del prof. Filippo Cabassi.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1987, il prof. Beniamino Tesauro, direttore istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Napoli, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, seconda commissione, che si terrà a Roma il giorno 2 dicembre 1987, in sostituzione del prof. Luciano Remelli.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1987, il prof. Corrado Coletta, primario ente ospedaliero di Noto, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, terza commissione, che si terrà a Roma il giorno 3 febbraio 1988, in sostituzione del prof. Alberto Fantini.

87A10469

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 275 del 24 novembre 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorsi, per esami, a posti di assistente nel ruolo tecnico-professionale, collaboratore nel ruolo tecnico-professionale ed amministrativo e archivista-dattilografo nel ruolo amministrativo.

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: Concorso a due posti di conduttore di forni per fusione di metalli presso la sezione Zecca di Roma.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di personale di varie qualifiche.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **100.000**
- semestrale . . . . . L. **55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . . L. **110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **22.000**
- semestrale . . . . . L. **13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **82.000**
- semestrale . . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **22.000**
- semestrale . . . . . L. **13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. **313.000**
- semestrale . . . . . L. **172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. **700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. **50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. **28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. **2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. **90.000**
Abbonamento semestrale . . . . . L. **50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221